

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Il presente regolamento disciplina le procedure che il Fondo Dirigenti PMI – d'ora in avanti denominato Fondo – è tenuto ad applicare nell'acquisizione di beni e servizi da soggetti terzi e/o da soggetti collegati al Fondo in regime di delegazione interorganica, relativamente a:

- modalità di acquisizione di beni e servizi
- modalità di definizione dei rapporti con il fornitore
- modalità di riconoscimento delle spese
- modalità di erogazione dei corrispettivi

1. MODALITA' DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Il Fondo si attiene, all'atto della acquisizione di beni e servizi da fornitori terzi, alle norme generali di evidenza e spesa pubblica, come disciplinate dalla vigente normativa – in materia di appalti di cui al D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e al Regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010, in materia di antiriciclaggio di cui all'art. 49 del D.lgs. 231/2007 come modificato dal comma 1 dell'art. 12 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011.

Il Fondo si attiene altresì alle disposizioni di cui alla Circolare Ministeriale del MLPS N. 36/2003 e alle Linee guida del MLPS sui costi ammissibili del 15.01.2004.

- 1.1 Per ogni fornitura effettuata da soggetti terzi, per spese che eccedano l'importo massimo di volta in volta stabilito dalle direttive comunitarie (allo stato attuale € 200.000,00 esclusa IVA), si procede a indizione di gara europea.
- 1.2 Per ogni fornitura effettuata da soggetti terzi, per spese di importo compreso tra € 20.000,00 e l'importo massimo di volta in volta stabilito dalle direttive comunitarie (allo stato attuale € 200.000,00 esclusa IVA) si procede all'espletamento di procedura ristretta adottando una delle seguenti procedure:
 - pubblicazione di bando di gara secondo le procedure dell'evidenza pubblica, tramite la pubblicazione del testo del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e sul sito internet del Fondo;
 - individuazione ed invito ad almeno cinque fornitori diversi, selezionati attraverso indagini di mercato o elenchi di operatori specializzati predisposti dal Fondo, a presentare l'offerta.
- 1.3 Per le spese di entità inferiore a € 20.000,00 esclusa IVA si potrà procedere, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del Dlgs 163/06, ad affidamento diretto al fornitore a cura di un responsabile del procedimento indicato dal Fondo.
- 1.4 Gli affidamenti di incarico per consulenze o prestazioni di servizi professionali commissionati a persone fisiche, indipendentemente dall'entità del corrispettivo concordato, vengono effettuati attraverso affidamento diretto a cura di un responsabile del procedimento indicato dal Fondo.

2. MODALITA' DI DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CON IL FORNITORE

2.1 Con i soggetti aggiudicatari di gara europea, di gara a evidenza pubblica e di selezione a seguito di presentazione di offerte viene stipulato un contratto, stilato secondo la modulistica in uso presso il Fondo, che deve essere sottoscritto, in duplice copia, dal Presidente e dal Vicepresidente del Fondo e dal soggetto intestatario del contratto.

2.2 Con i soggetti affidatari di incarichi commissionati direttamente, in attuazione di delibere del Consiglio di Amministrazione, in caso di spese inferiori a € 20.000,00 IVA esclusa, viene stipulata una lettera di incarico, che verrà redatta conformemente a quanto qui disposto su modulistica che deve essere sottoscritta, in duplice copia, dalla Presidenza del Fondo in quanto responsabile del procedimento e dal soggetto intestatario dell'incarico.

2.3 Con i soggetti affidatari di incarichi per consulenze e prestazioni di servizi professionali commissionati a persone fisiche, indipendentemente dall'entità del corrispettivo concordato viene stipulata una lettera di incarico che verrà redatta conformemente a quanto qui disposto su modulistica che deve essere sottoscritta, in duplice copia, dal Presidente e dal Vicepresidente del Fondo e dal soggetto intestatario dell'incarico, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2.2.

2.4 Gli incarichi affidati in regime di delegazione interorganica verranno disciplinati per mezzo di apposita convenzione come segue:

1. Per importi superiori alla soglia di cui al precedente punto 1.1 possono essere incaricati in via diretta da parte del Fondo solo le Organizzazioni costituenti il Fondo (CONFAPI, FEDERMANAGER);
2. Per importi inferiori alla soglia di cui al precedente punto 1.1 possono essere incaricati in via diretta da parte del Fondo le Organizzazioni costituenti il Fondo ivi comprese le rispettive rappresentanze territoriali e le società di diretta emanazione delle stesse;

Nell'ambito dell'applicazione del regime di delegazione interorganica le convenzioni verranno stipulate secondo la modulistica in uso presso il Fondo e verranno sottoscritte, in duplice copia, dal Presidente e dal Vicepresidente del Fondo e dal soggetto intestatario della convenzione.

2.5 Per gli altri soggetti il Fondo applicherà le norme di cui al punto 1 "Modalità di acquisizione di beni e servizi" del presente Regolamento.

3. MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DELLE SPESE

3.1 Per i rapporti di fornitura stipulati nelle forme e con i soggetti di cui ai precedenti punti 2.1, 2.2 e 2.3 il riconoscimento delle spese ammissibili avviene a seguito di:

- ricezione da parte del Fondo del bene o servizio oggetto della fornitura
- ricezione da parte del Fondo di fattura o documento equipollente

3.2 Per i rapporti di fornitura stipulati nelle forme e con i soggetti di cui al precedente punto 2.4 il riconoscimento delle spese ammissibili avviene dietro presentazione di rendicontazione delle spese, secondo i seguenti principi:

3.2.1 Per quanto riguarda le norme generali di acquisto di beni e servizi, il soggetto attuatore si atterrà alle seguenti disposizioni:

- essendo il soggetto attuatore di fatto assimilato al Fondo, esso è tenuto a rendicontare sulla base dei costi effettivamente sostenuti e ritenuti ammissibili. Le procedure di gestione e rendicontazione delle attività sono quelle previste dalla rendicontazione dei piani formativi finanziati dal Fondo e disciplinate dal "Manuale per la gestione tecnico organizzativa rendicontale delle attività previste dai piani di F.C. finanziate dal Fondo Dirigenti PMI" in vigore alla data di assegnazione delle attività in convenzione, nonché dalla normativa nazionale e comunitaria richiamate dal suddetto manuale.
- Fermi restando i principi di rendicontazione delle attività realizzate vigenti presso il Fondo, il soggetto attuatore è tenuto ad attenersi, all'atto dell'acquisizione di beni e servizi, alle norme generali di evidenza e spesa pubblica come normato dal Testo Unico sugli Appalti.

4. MODALITA DI EROGAZIONE DEI CORRISPETTIVI

L'erogazione dei corrispettivi a valere sui contratti, convenzioni e affidamenti di incarico stipulati ai sensi dei precedenti punti 1, 2 e 3, avverrà di norma nel modo seguente:

- 50% all'atto della sottoscrizione del contratto, convenzione o lettera di incarico
- 30% sulla base di stato di avanzamento lavori secondo la tempistica di attuazione dell'incarico concordata in sede di stipula dell'atto
- 20% a saldo finale secondo le procedure previste dalla tipologia di incarico conferito, come disciplinato dal precedente punto 3.

In ogni caso le clausole riguardanti le percentuali e le tempistiche di erogazione dei corrispettivi di cui sopra potranno essere concordate di comune accordo tra il Fondo e i contraenti dei contratti, convenzioni e lettere di incarico, anche in deroga alle suddette disposizioni.

I rendiconti relativi ai contratti di cui al precedente punto 3.2 dovranno essere verificati dall'Ufficio Organizzazione, avvalendosi degli strumenti a sua disposizione, e dalla Direzione, ai fini della liquidazione del saldo delle competenze spettanti al soggetto attuatore.